



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice DONNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018**

Disposizioni per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto

ONOREVOLI SENATORI. - In molte parti del mondo da anni il fuoco è utilizzato da personale esperto per limitare la quantità di materiale vegetale infiammabile nel sottobosco, in aree cespugliate aperte e per rendere le nostre foreste più resistenti agli incendi. Il tutto senza danneggiare il bosco e chi ci abita. Questa tecnica si chiama «fuoco prescritto» e viene applicata seguendo scrupolosamente un progetto elaborato da personale abilitato.

Questa tecnica sta riscontrando un crescente interesse in Italia al fine di prevenire la formazione di incendi, di conservare l'*habitat* e per la gestione del territorio, ma manca di una specifica disciplina generale. Ad oggi sono poche le regioni italiane che si sono dotate di un piano regionale sul fuoco prescritto. Proprio a tal fine il presente disegno di legge vuole colmare quel «*vulnus*» normativo che di per sé limita la diffusione di questa tecnica che è sempre più utilizzata e valorizzata in Paesi europei come il Portogallo, la Spagna e la Francia. Infatti la mancata presenza di una disciplina generale sul fuoco prescritto ha consentito una proliferazione normativa da parte delle regioni che hanno dato, a seconda degli obiettivi che si intendevano realizzare (conservazione degli *habitat*, prevenzione degli incendi, controfuoco) una definizione e una disciplina differente della materia. Proprio a tal fine vi è stata l'esigenza di redigere un disegno di legge che andasse ad integrare la legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, che non regola-  
menta il «fuoco prescritto», che va distinto

dunque dal concetto di incendio. Tale differenza fra incendio e fuoco prescritto è necessaria per individuare una disciplina tesa a chiarire, anche da un punto di vista terminologico, la materia. Infatti all'articolo 2 del presente disegno di legge si è ritenuto necessario dare una definizione di fuoco prescritto che considerasse gli obiettivi fissati dalla pianificazione ambientale regionale e fosse posta in essere da personale esperto nella gestione del fuoco.

L'articolo 3, al fine di realizzare in maniera efficace l'applicazione del fuoco prescritto, stabilisce che le regioni si dotino di un piano regionale di prevenzione e applicazione del fuoco prescritto.

L'articolo 4 pone l'accento sulla possibilità da parte delle regioni di promuovere iniziative formative con il supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la realizzazione di interventi volti alla prevenzione degli incendi e alla gestione del territorio a cui può partecipare personale dipendente degli enti pubblici e dei soggetti privati.

L'articolo 5 pone modifiche all'articolo 7 della legge n. 353 del 2000 in tema di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Infine all'articolo 6 si vuole estendere l'applicazione del fuoco prescritto anche nelle aree naturali protette e della rete Natura 2000 (siti di interesse comunitario-SIC e zone di protezione speciale-ZPS), per cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le regioni interessate e su proposta degli enti gestori, predispone un apposito piano.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Ambito di applicazione e finalità)*

1. Il fuoco prescritto è utilizzato a fini di prevenzione degli incendi boschivi e per la gestione e conservazione di diversi ecosistemi.

### Art. 2.

*(Definizione)*

1. All'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per “fuoco prescritto” si intende l'applicazione esperta e autorizzata del fuoco su superfici pianificate adottando precise prescrizioni e procedure operative, per conseguire specifici obiettivi integrati alla pianificazione territoriale».

### Art. 3.

*(Modifica all'articolo 3 della legge  
21 novembre 2000, n. 353)*

1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottano, sulla base delle linee guida disposte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano regionale per la programmazione delle attività di preven-

zione e gestione del fuoco prescritto di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*.

*2-ter*. In caso di inadempimento delle regioni, il piano di cui al comma 2-*bis* è adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

#### Art. 4.

*(Modifica all'articolo 5 della legge  
21 novembre 2000, n. 353)*

1. All'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e della gestione del territorio, le regioni possono promuovere iniziative formative, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la realizzazione di interventi volti alla prevenzione degli incendi e alla gestione del territorio a cui può partecipare personale dipendente degli enti pubblici e dei soggetti privati.

*3-ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### Art. 5.

*(Modifica all'articolo 7 della legge  
21 novembre 2000, n. 353)*

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo la parola: «attività» sono inserite le seguenti: «di fuoco prescritto,».

## Art. 6.

*(Modifica all'articolo 8 della legge  
21 novembre 2000, n. 353)*

1. All'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di prevenire e di rendere efficiente la lotta attiva agli incendi boschivi nelle aree naturali protette e nelle aree della rete Natura 2000, quali i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e su proposta degli enti gestori, predispone un apposito piano per l'applicazione del fuoco prescritto nelle suddette aree».

## Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00